

CONTRATTO

**VENDITA TAGLIO LOTTI BOSCHIVO - TAGLIO DI FINE TURNO
DI CEDUO CASTANILE - SITO IN LOC. LA QUERCIA -
MACCHIA DELL'OSPEDALE - PARTICELLA FORESTALE N. 5 E
9 DEL PGAF DELLA TENUTA BOSCO MONTAGNA (COMUNE DI
VITERBO) DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE LAZIO.**

TRA

la **REGIONE LAZIO** - Direzione Regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio, Area Tecnico Manutentiva - Amministrazione, con sede legale in 00147 Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, C. F. 80143490581, rappresentata dal Dott. Marco Marafini, nato a Latina il 01.12.1968, C.F.: MRFMRC68T01E472C, in qualità di Direttore della Direzione Regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio, domiciliato per la carica presso l'indirizzo di cui sopra

E

La **Ditta** (di seguito impresa), "**F.lli Baggiani di Baggiani Igino e C. sas**", con sede in via Chiesa nuova 19, S. Martino al Cimino (Viterbo) p.iva 00300150562, nella persona del suo, nato a) il - C.F. - ivi residente in

Le parti, come sopra rappresentate

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta regionale del 3 giugno 2014, n. 324, con la quale è stato dato mandato alla

DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
AREA POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Direzione Regionale Infrastrutture, Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette di elaborare, per la tenuta Bosco Montagna, un progetto di utilizzazione boschiva delle formazioni forestali che hanno oltrepassato il turno consuetudinario di taglio e sono, quindi, prossime al superamento della soglia massima d'invecchiamento, così come stabilita dalla normativa forestale regionale all'art. 41 del R.R. 7/2005;

- con l'Atto di Organizzazione n. G13292 del 10 novembre 2016, è stato conferito l'incarico di progettazione per l'utilizzazione forestale ex art. 11 del R.R. 7/2005 di lotti boschivi della Tenuta "Bosco Montagna" Comune di Viterbo (VT) di proprietà regionale, ai dipendenti regionali dottori forestali Pierluca Gaglioppa ed Antonio Zani;
- con determinazione dirigenziale 8 gennaio 2018, n. G00077, è stato approvato il Piano di Gestione ed Assestamento Forestale (PGAF) della Tenuta "Bosco Montagna" Comune di Viterbo (VT) di proprietà della Regione Lazio;
- il PGAF del Bosco Montagna è stato reso esecutivo con Determinazione 15 maggio 2018, n. G06230, successivamente modificata ed integrata dalla determinazione 28 novembre 2018, n. G15338;
- con la determinazione dirigenziale 29 ottobre 2020, n. G12589, la competente Direzione regionale "Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti" ha approvato, ai sensi dell'art. 11 comma 4, lettera d), punto 1) del R.R. n. 7/2005, il suddetto progetto esecutivo di utilizzazione forestale delle Particelle Forestale n.

DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
AREA POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

5 e 9, relativo al bosco ceduo di castagno comprensivo di:

- Relazione tecnica;
- Cartografia;
- Prospetti riepilogativi dendrometrici;
- Seriazioni diametriche e curve ipsometriche;
- Capitolato d'oneri;
- Stima economica del valore del soprassuolo;

VISTA la Determinazione Dirigenziale 03 marzo 2021, n. G02247, con la quale:

- è stato indetto un II turno di asta pubblica, con offerta in aumento sul prezzo di stima di € 337.868,00, per la vendita del suddetto materiale legnoso, stabilendo quale nuovo termine per la presentazione delle offerte le ore 12 del giorno 09 aprile 2021;
- è stato approvato il relativo Avviso, regolarmente pubblicato sull'edizione del Bur n. 25 del 9 marzo 2021, supplemento 1;
- è stato confermato, per la gestione delle attività tecnico - amministrative, lo staff tecnico-amministrativo già individuato nella citata d.d. G15000/2020;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. del .../.../2021 si è proceduto ad approvare lo schema di contratto, il verbale dell'asta e ad aggiudicare la procedura d'asta in favore della succitata Ditta " "F.lli Baggiani di Baggiani Igino e C. sas" per un importo di € 346.000,00, oltre IVA come per legge.

**Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano
quanto segue.**

ART. 1

OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio del lotto boschivo - taglio di fine turno di ceduo castanile - sito in loc. la Quercia - Macchia dell'Ospedale - particella forestale n. 5 e 9 del pgaf della "Tenuta bosco montagna" (comune di Viterbo) di proprietà della Regione Lazio.

Il materiale legnoso posto in vendita è dettagliatamente descritto per tipologia e quantità nel progetto di taglio, parte integrante della procedura d'asta espletata. La superficie delle tagliate sono racchiuse entro i confini, circoscritti con linee naturali quali i fossi, macere e recinzioni in filo spinato, strada provinciale Sanmartinese, così come descritti nel Progetto di utilizzazione forestale e dalla cartografia, documenti già pubblicati sul sito della Stazione Appaltante.

ART. 2

ALTRI OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

La vendita viene concessa ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Contratto, approvato in schema con determinazione n.del/.../2021.

Sono, altresì, contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti, la Relazione tecnica, la Cartografia,

**DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
AREA POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**

i Prospetti riepilogativi dendrometrici, le seriazioni diametriche e curve ipsometriche, la Stima economica del valore del soprassuolo e lo Schema di Capitolato d'oneri approvati con la d.d. G12589/2020.

Per quanto non regolamentato nel presente contratto, si fa rinvio alle norme previste da leggi, decreti, Reg. n. 827/1924, Regolamento della Regione Lazio n. 7/2005 e codice civile.

ART. 3

DURATA

Il tempo per l'esecuzione è fissato entro e non oltre 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna del materiale venduto da redigersi mediante apposito verbale ai snesi dell'art. 12 del capitolato d'oneri. Il legname e la legna non tagliati oggetto della vendita, i prodotti non sgomberati entro il termine indicato ed eventuale proroga, passeranno gratuitamente in proprietà all'Ente, rimanendo sempre l'Aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza. L'eventuale proroga dovrà essere chiesta due mesi prima dello scadere del termine fissato, e comporterà la corresponsione all'Ente di un indennizzo da valutarsi, se del caso, dalla Sorveglianza al taglio.

Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa si intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata con eventuale comunicazione raccomandata o p.e.c. all'Amministrazione regionale, alla Provincia di Viterbo, al Comando Stazione e al Gruppo Carabinieri Forestale competenti

DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
AREA POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

territorialmente e per conoscenza alla Sorveglianza al taglio. In tale caso la chiusura prende data dall'arrivo della comunicazione.

ART. 4

IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo del contratto ammonta ad Euro 380.600,00 comprensivo di IVA come per legge, di cui:

- A) IMPORTO OFFERTO: € 346.000,00;
- B) I.V.A. (10% di A): € 34.600,00.

ART. 5

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

L'impresa dichiara di aver costituito e produce all'Amministrazione una polizza fideiussoria a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali, nella misura del 10 (dieci) % dell'importo del contratto, così come meglio descritto all'art. 10 del Capitolato d'Oneri, emessa da in data col n.

In caso di morte, fallimento o di altro impedimento dell'aggiudicatario, L'Ente venditore ha la facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo. Se l'impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione nei termini previsti, l'Ente appaltante potrà rescindere il contratto dandone comunicazione all'impresa mediante lettera raccomandata A/R o P.E.C. e disporre per una nuova gara restando a carico dell'impresa medesima l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per

concorrere alla gara.

ART. 6

PAGAMENTI

L'importo contrattuale complessivo di € 380.600,00 dovrà essere corrisposto, come previsto nell'Avviso d'asta, in n. 3 rate degli importi ed alle scadenze di seguito indicati:

- la prima, pari al 50% dell'importo aggiudicato, all'atto della firma del contratto, al netto dell'importo già versato dall'impresa a titolo di caparra in fase di gara;
- la seconda, pari al 20% dell'importo aggiudicato, entro sei mesi dalla firma del contratto;
- la terza e ultima, pari al 30% dell'importo aggiudicato, alla conclusione del taglio;

Le somme dovranno essere versate a mezzo bonifico bancario sul conto corrente tenuto presso UNICREDIT S.p.A. - Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, Roma - intestato alla Regione Lazio, avente il seguente IBAN: IT03M0200805255000400000292, indicando la causale "*Proventi vendita materiale ritraibile dal taglio bosco Montagna p.lle forestali 5 e 9 - rif. d.d. G...../2021 accertam. n...../2021.*"

In caso di ritardo decorrono a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, e, nel caso di ritardo superiore al mese, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del Contratto con le modalità stabilite dall'ultimo comma dell'art. 12 dello Schema di Capitolato d'onori.

ART. 7

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto; per il subappalto, si rimanda alla normativa vigente in materia.

ART. 8

PENALI

Le penali comportano l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 1- taglio di piante, polloni e/o matricine, con anello, doppio anello o comunque da preservare al taglio € 50,00 cadauna;
- 2- rilascio di matricine non marcate avente diametro inferiore a quello medio € 50,00 cadauna;
- 3- danneggiamento di ceppaia o dei riscoppi € 30,00 cadauna;
- 4- danneggiamento di novellame € 30,00 a metro quadro;
- 5- apertura di pista con movimento terra o ampliamento di piste esistenti € 100,00 a metro lineare;
- 6- mancata sistemazione, ripristino e/o danneggiamento piste esistenti € 100,00 a metro lineare.

ART. 9

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini di quanto disciplinato dall'art. 3 Legge 136/10, valgono le seguenti disposizioni:

1. L'Impresa assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella L. n. 136/10.
2. nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza

avvalersi degli istituti bancari o delle Poste, ovvero i movimenti finanziari relativi al presente contratto non vengono effettuati secondo gli strumenti del bonifico (bancario o postale) ivi previste, il contratto si risolve automaticamente, secondo quanto disposto dall'art. 3 co. 8 della L. n. 136/10.

3. in caso di mancato inserimento delle clausole concernenti gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto di subappalto, laddove previsto, è viziato di nullità assoluta; in caso di violazione degli obblighi ivi contenuti, detto contratto si risolve automaticamente e il contraente non inadempiente ne dà immediata comunicazione a Regione Lazio e all'Ufficio territoriale del governo ai sensi dell'art. 3 co. 8 della L. n. 136/10.

ART. 10

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si rimanda a quanto previsto dagli artt. 5, 6 e 7, e dallo Schema di Capitolato d'oneri.

ART. 11

ONERI E SPESE

Tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere, comunque inerenti e/o conseguenti al presente contratto, nessuno escluso, sono a totale ed esclusivo carico dell'Impresa contraente.

ART. 12

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA'

MANLEVA

**DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
AREA POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**

La Regione Lazio declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che dovessero accadere durante lo svolgimento del servizio.

L'impresa assume la responsabilità di eventuali danni a persone e cose, sia per quelli che dovessero verificarsi riguardo i propri dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando la Regione Lazio da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 13

RISCHI INTERFERENTI E STIMA DEI RELATIVI COSTI

Il presente contratto rientra nel campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs. 81/2008, Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e, pertanto, non sussiste obbligo di redazione del DUVRI.

L'Impresa dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

L'impresa aggiudicataria è altresì obbligata al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui all'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

ART. 14

ONERI PREVIDENZIALI E PAGAMENTO DEI LAVORATORI

L'Impresa è obbligata:

- ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori;
- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;
- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

In caso di mancato pagamento da parte dell'appaltatore delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applica l'art. 5 del D.P.R. 207/2010, con riserva di Regione Lazio di pagare direttamente i lavoratori anche in corso d'opera.

ART. 15

RECESSO

Si rimanda a quanto previsto dal Capitolato d'oneri.

ART. 16

CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE

Consapevole delle conseguenze civili e penali l'impresa dichiara di non avere conferito incarichi né concluso contratti di lavoro con ex dipendenti della Regione Lazio che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa (art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001, aggiunto dall'art. 1, comma 42, L. 190/2012).

ART. 17

FORO COMPETENTE

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

ART. 18

SORVEGLIANZA AL TAGLIO

L'Amministrazione regionale ha individuato il Sorvegliante al taglio che cura gli interessi della proprietà e non ha alcun rapporto con l'impresa se non con il Responsabile delle operazioni di taglio, dottore agronomo o forestale, individuato dall'Impresa stessa. L'Impresa deve comunicare ufficialmente con la Regione Lazio e per conoscenza con il sorvegliante al taglio. Il Sorvegliante al taglio non è responsabile di quanto accade in cantiere ma è tenuto ad avvertire la proprietà e gli organi di vigilanza qualora ne ricorresse il motivo.

ART. 19

CONDIZIONI SPECIALI

L'impresa dichiara di conoscere le Condizioni speciali definite nel capitolato d'oneri visionato in fase di partecipazione alla gara e conferma l'accettazione integrale delle stesse.

ART. 20

NORMA DI CHIUSURA

Per tutto quanto non stabilito dalle Parti nel presente

DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
AREA POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Contratto, valgono le disposizioni, ove compatibili, in materia di esecuzione di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e quelle di cui al Libro IV del Codice Civile.

ART. 21

TRATTAMENTO DATI

La Regione Lazio comunica che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati che perverranno saranno utilizzati esclusivamente per la gestione delle procedure contrattuali.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE

DOTT. MARCO MARAFINI